

**COMUNE DI CECIMA**  
**(PROVINCIA DI PAVIA)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI AUTOTUTELA**

Approvato con atto del Consiglio Comunale in data 16 maggio 2001 n.11

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

**ART. 2**  
**ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO DEGLI ATTI TRIBUTARI**

1. Il potere di annullamento o di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento.
2. Per autoaccertamento si intende la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori che rendono l'atto originario illegittimo e/o infondato.

**ART. 3**  
**IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. L'ufficio Tributi può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali fra l'altro:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto della tassa e dell'Imposta;
  - d) doppia imposizione o tassazione;
  - e) mancanza di documentazione successivamente sanata oltre i termini di decadenza;
  - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
  - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
2. Non si procede in ogni caso all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale.

ART. 4  
CRITERI DI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

1. Il potere di autotutela come sopra illustrato può essere esercitato nei seguenti casi:
  - a) Nel caso in cui l'atto non sia definitivo;
  - b) Nel caso in cui siano trascorsi non più di 60 giorni dal momento in cui l'atto è divenuto definitivo;
  - c) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a,b,c,d, del primo comma del precedente art. 3;
2. Il potere di autotutela in ogni caso non può più essere esercitato successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno in cui è avvenuto l'effettivo pagamento da parte del contribuente di quanto richiesto in conseguenza dell'atto di accertamento.

ART.5  
ORGANI COMPETENTI ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al funzionario che ha emanato l'atto illegittimo.

ART. 6  
COMUNICAZIONI

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto

ART. 7  
NORMA FINALE

1. Gli effetti del presente Regolamento si esplicano per gli atti tributari emessi successivamente alla sua adozione.

ART. 8  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.